

La lente sul fisco


L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino (TO)
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 – 24035 Cumo (BG)
P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 – Fax 035.62.22.226
E-mail: info@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it

N. 43
del 01.02.2012



La Memory

A cura di Raffaele Covino
Avvocato e Funzionario della DPL Modena (1)

La riqualificazione del rapporto di lavoro, ad opera degli organi ispettivi, va comunicata al Centro per l'Impiego (Interpello Ministero del Lavoro n.3 del 27 gennaio 2012)

La **Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con **interpello n. 3 del 27 gennaio 2012**, ha risposto ad un **quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**, per conoscere se, con riferimento all'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996), come modificato dagli artt. 4 e 5 della L. n. 183/2010, **nel caso in cui l'organo ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio comunicato regolarmente nei termini al Servizio competente, siano applicabili o meno le sanzioni amministrative previste dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003**. Il Ministero del Lavoro, partendo dai presupposti che legittimano il ricorso alla figura del tirocinio, ritiene che qualora lo stesso non sia tale ma trattasi di un rapporto di lavoro, per esempio di tipo subordinato (soggetto, quindi, all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1180 L. n. 296/2007) – appare corretto ritenere applicabile la sanzione di cui all'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003

1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

Le comunicazioni obbligatorie (CO) sono quelle che i datori di lavoro pubblici e privati devono trasmettere in caso di assunzione (antecedente), proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

La Legge Finanziaria n. 296/2007, all'art. 1, comma 1180, nell'ambito della materia del collocamento, ha esteso l'obbligo di effettuare la comunicazione di lavoro a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di lavoro subordinato o autonomo in forma coordinata e continuativa anche a progetto o per il socio lavoratore di cooperativa nonché per l'associato in partecipazione, non solo per l'instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro ma anche per ogni suo evento modificativo, includendo in tale ambito anche la trasformazione dei tirocini in lavoro subordinato.

Il **nuovo sistema telematico** sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l'impiego, all'Inps, all'Inail e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dalla ***Legge Finanziaria per il 2007***. Con il sistema informatico CO non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, basta compilare un unico modello. Il sistema CO, inoltre, è in grado di monitorare tutte le informazioni che riguardano la formazione e la vita lavorativa dei cittadini: dalla ricerca della prima occupazione, all'ingresso nel mercato del lavoro, fino alla pensione.

In sintesi, **questo sistema è stato realizzato per:**

- garantire la semplificazione delle procedure amministrative attraverso la comunicazione unica e la riduzione degli oneri economici per le imprese;
- rendere il servizio più trasparente per assicurare maggiore semplicità del sistema e facilitare l'accesso a imprese e lavoratori;
- integrare gli archivi informatici dei diversi enti interessati per rispondere in modo più efficiente alle esigenze dei cittadini e delle imprese;
- avere dati unitari grazie alla definizione di standard informatici e statistici (dizionari terminologici, regole tecniche);
- velocizzare il flusso di informazioni attraverso l'informatizzazione dei dati, riducendo i tempi ed evitando sprechi.

I modelli unificati variano in base alla categoria d'appartenenza dell'utente che deve effettuare la comunicazione, e sono:

1. ***Modulo Unificato LAV*** per i datori di lavoro, pubblici e privati, di qualsiasi settore;
2. ***Modulo Unificato SOMM***, dedicato alle agenzie per il lavoro.

Le comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro sono necessarie anche in ambito marittimo. Per saperne di più accedi al servizio informatico ***Unimare***.

Per i casi particolari, i moduli da compilare sono i seguenti:

- **Modulo Unificato URG**, per assunzione di lavoratori in caso di urgenza dovuta a esigenze produttive (entro il primo giorno utile la comunicazione sarà completata con l'invio del Modulo Unificato LAV);
- Modulo per la **"Comunicazione semplificata per l'assunzione d'urgenza nel settore del turismo"** (la comunicazione sarà completata con l'invio del Modulo Unificato LAV entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro);
- **Modulo Unificato VARDATORI**, da utilizzare per comunicare le eventuali variazioni della ragione sociale, e i trasferimenti d'azienda (2).

**Quesito
sottoposto al
ministero del
lavoro**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per conoscere se, con riferimento all'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996), come modificato dagli artt. 4 e 5 della L. n. 183/2010, nel caso in cui l'organo ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio comunicato regolarmente nei termini al Servizio competente, siano applicabili o meno le sanzioni amministrative previste dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.

**Interpello n.3 del
27 gennaio 2012**

Il Ministero del Lavoro, riprendendo l'art. 11 del D.L. n. 138/2011 che ha introdotto rilevanti **novità in materia di tirocini**, peraltro nell'ottica di assicurare *"livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento"*, chiarisce, così come già spiegato nella **Circolare n. 24/2011**, che **se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio, il personale ispettivo:**

- ***"dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi"*.**

Pertanto, in considerazione del quadro normativo sopra riportato – **ove risulti dovuta la comunicazione obbligatoria** (come meglio specificato delle note del Ministero del Lavoro n. 440 del 4/01/2007 e n. 4746 del 14/02/2007) **e ove non si tratti di tirocinio ma di un rapporto di lavoro**, per esempio di tipo subordinato (soggetto, quindi, all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1180 L. n. 296/2007) – **il**

Ministero del Lavoro ritiene corretto applicare la sanzione di cui all'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003.

OSSERVA

Del resto così avviene in ogni altra ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata "ab origine". Ai fini dell'applicabilità delle sanzioni va, infatti, ricordato che la stessa non è legata esclusivamente ad una omissione ma anche ad una diversa o errata indicazione dei dati contenuti nell'apposito modello, atteso che il precetto descritto dall'art. 1, comma 1180 della L. n. 296/2006 richiede l'indicazione di alcuni specifici elementi finalizzati ad un corretto monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro (dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato).

Importo sanzionatorio

Art.9 bis c.1 e 2, della L. 28.11.1996 n. 608 con modificazioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n° 296 art..1180 (Legge Finanziaria 2007) **(dal 01.01.2007)**, in quanto ha omesso di inviare, ovvero ha inviato al Centro per l'Impiego territorialmente competente, oltre i termini di Legge, CIOÈ **ENTRO IL GIORNO ANTECEDENTE A QUELLO DI INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO** una comunicazione contenente il nominativo del/dei lavoratore/i assunto/i, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Tale obbligo è riferito al lavoratore subordinato, autonomo, socio di cooperativa, associato in partecipazione, tirocini di formazione e di orientamento.

La sanzione amministrativa è prevista dall'art.19 comma 3 del D.Lgs.276/2003 nell'importo da €100 a €500 per lavoratore interessato che, ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge 689/1981, è pari a €166,67.

**Sanzione determinata ai sensi art.13 D.Lgs.124/04 in caso di ottemperanza-
€100,00**